



**Repubblica Italiana**

**In Nome del Popolo Italiano**

**Il Tribunale di Genova**

**Sezione I**

**In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lorenza Calcagno**

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

Nella causa avente n. RG. 6569/2012, promossa da

Nova Ponteggi Srl, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente dall'avv. Paolo Iasiello e dall'avv. Enrico Toso ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo in Genova, via Domenico Fiasella 10/8, giusta mandato in calce all'atto di citazione;

attrice;

contro

Claudio Milloni, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Iavicoli, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Genova, via SS Giacomo e Filippo 19/5;

convenuto;

e

Gnecco Alessandra, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Fadelli ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Genova, L.go Sanguineti 11/24, giusta mandato in calce all'atto di citazione;

convenuta;

e



Bennati Lina rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Fadelli ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Genova, L.go Sanguineti 11/24, giusta mandato in calce all'atto di citazione; convenuta.

Conclusioni

Per parte attrice.

“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta; previa occorrendo ammissione in via istruttoria, a modifica di quanto disposto dal G.I. con l'ordinanza 03/08/2013, dei capitoli di prova testimoniale da sub 2) a sub 6) dedotti in memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. in data 28/03/2013 con i testi ivi indicati nonché della consulenza tecnica d'ufficio richiesta al punto F) della suindicata memoria;

Nel merito:

1) Dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita a rogito Notaio Maria Paola Cola in data 21 luglio 2006 Rep. 10965, stipulato tra Silvio GOTUZZO ed Alessandra GNECCO e trascritto a Genova il 25 luglio 2006 ai n. Registro generale 38390 e Registro particolare 23084, in quanto l'immobile compravenduto, contrariamente a quanto dichiarato nell'atto, è stato acquistato in comunione pro indiviso dalla stessa Alessandra GNECCO e dal di lei coniuge Claudio MILLONI.

2) Conseguentemente dichiarare che Claudio MILLONI nato a Genova il 23 luglio 1958, Codice Fiscale MLL CLD 58L23 D969X e Alessandra GNECCO nata a Genova l'8 ottobre 1959, Codice Fiscale GNC LSN 59R48 D969R, per effetto dell'atto di cui alla conclusione precedente, sono comproprietari pro indiviso, in ragione della metà per ciascuno, del seguente immobile: in comune di Genova (GE) e precisamente:

Casa da terra a tetto distinta con il civico numero 22 (ventidue) di Via Gibilrossa – già Via Giuseppe Sirtori e prima ancora Viale Croce - , svolgentesi su tre piani (piano sotterraneo, piano terreno e piano primo), composta da abitazione della consistenza catastale di quattordici vani, ivi compreso circostante giardino strettamente pertinenziale e locale autorimessa al piano terreno, della



consistenza catastale di metri quadrati 47 (quarantasette); nell'insieme a confini: 20 di Via Gibilrossa, Via Gibilrossa, civico 24 di via Gibilrossa, muro di confine verso il civico 12 di via Montani. Quanto in oggetto risulta censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Genova – Sez. QUA foglio 7 – particella 282, come segue:

- Sub 2 in VIA GIUSEPPE SIRTORI (non aggiornato) n. 22 piano T-1-S zona 6 Categ. A/7 classe 4 cons. 14 vani rendita € 2.783,70 Lire 5.390.000 per l'abitazione;

- Sub. 1 in VIA GIUSEPPE SIRTORI (non aggiornato) n. 22 piano T zona 6 Categ. C/6 classe 3 cons. 47 m<sup>2</sup> Rendita € 626,26 Lire 1.212.600, per il locale autorimessa.

3) Dichiarare tenuta e quindi condannare la convenuta Alessandra GNECCO a pagare alla conchiudente Nova Ponteggi s.r.l., a titolo di restituzione dell'indebitito e comunque per le ragioni esposte in atto di citazione, la somma di Euro 32.500, o il diverso importo, maggiore o minore, meglio ritenuto dal Tribunale Ill.mo, oltre interessi legali dal giorno del ricevuto pagamento o, in subordine, dalla domanda al saldo, oltre al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 cod. civ.

4) Dichiarare tenuta e quindi condannare la convenuta Lina BENNATI a pagare alla conchiudente Nova Ponteggi s.r.l., a titolo di restituzione dell'indebitito e comunque per le ragioni esposte in atto di citazione, la somma di Euro 8.000, o il diverso importo, maggiore o minore, meglio ritenuto dal Tribunale Ill.mo, oltre interessi legali dal giorno del ricevuto pagamento o, in subordine, dalla domanda al saldo, oltre al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 cod. civ.

5) Revocare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 cod. civ. e conseguentemente dichiarare inefficace ed inopponibile alla conchiudente Nova Ponteggi s.r.l., l'atto a rogito Notaio Alessandro Corsi in data 10 febbraio 2011, Repertorio 31854 trascritto a Genova il 17 febbraio 2011 ai numeri Registro Generale 5435 e Registro particolare 3624, avente ad oggetto la costituzione di fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 cod. civ., dei seguenti immobili: in Comune di Genova e precisamente: casa da terra a tetto distinta con il civico n. 22 di Via Gibilrossa (già Via Giuseppe Sirtori e prima ancora Viale Croce), posta su tre piani (piano sotterraneo, piano terreno e



piano primo), composta da abitazione della consistenza catastale di 14 vani, ivi compreso circostante giardino strettamente pertinenziale e locale autorimessa al pianoterreno, della consistenza catastale di 47 metri quadrati. A confini nell'insieme: civico 20 di via Gibilrossa, Via Gibilrossa, civico 24 di Via Gibilrossa, muro di confine verso il civico 12 di via Montani. Al catasto fabbricati del Comune di Genova, alla sez. qua, foglio 7, mappale 282, subalterno 2, zc 6, categoria a/7, classe 4, vani 14, r.c. euro 2.783,70. Al catasto fabbricati del comune di Genova sez. qua, foglio 7, mappale 282, subalterno 1, zc 6, categoria c/6, classe 3, mq 47, r.c. euro 626,26.

Vinte le spese”.

Per il convenuto Claudio Milloni:

“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e/o difesa respinta e disattesa, contestata ogni eventuale nuova domanda in relazione alla quale si dichiara di non accettare il contraddittorio, reiterate le istanze istruttorie dedotte in giudizio e non ammesse dal Giudice:

- in via pregiudiziale o preliminare: disporre, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del presente giudizio per pregiudizialità-dipendenza, in attesa della definizione della procedura arbitrale pendente inter partes per l'accertamento della pretesa creditoria vantata da Nova Ponteggi s.r.l. nei confronti di Milioni Claudio, pretesa dallo stesso recisamente contestata sia nell'an che nel quantum, con ogni conseguenziale pronuncia;

- nel merito: dichiarare inammissibile e/o improcedibile (anche per carenza di legittimazione attiva della società attrice e/o per effetto della azione di parte civile esercitata da Nova Ponteggi s.r.l. nel processo penale R.G.P.M. n° 3947/2009 a carico di Milioni Claudio avente ad oggetto i fatti di cui alla presente causa) e comunque infondata e non provata e dunque respingere la domanda giudiziale proposta da Nova Ponteggi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con atto di citazione in data 14.05 - 1°06.2012 mandando conseguentemente assolto il convenuto Milioni Claudio da ogni e qualsiasi contraria pretesa, con ogni conseguenziale pronuncia. Con ordine al



competente Conservatore RR.II. di annotare di cancellazione la trascrizione, se avvenuta, dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. ”.

Per la convenuta Alessandra Gnecco:

“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e/o difesa respinta e disattesa, contestata ogni eventuale nuova domanda in relazione alla quale si dichiara di non accettare il contraddittorio, reiterate le istanze istruttorie dedotte in giudizio e non ammesse dal Giudice:

- in via pregiudiziale o preliminare: disporre, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del presente giudizio per pregiudizialità dipendenza, in attesa della definizione della procedura arbitrale pendente inter partes per l'accertamento della pretesa creditoria vantata da Nova Ponteggi s.r.l. nei confronti di Milloni Claudio, pretesa dallo stesso recisamente contestata sia nell'an che nel quantum, con ogni conseguenziale pronuncia;

- attesa la costituzione di parte civile in data 08/04/2014 nella vertenza penale n° 1334/2014 prodotta e/o producenda in atti e che è stata pubblicata ad aprile 2015 la sentenza n. 1344/2015 anch'essa producenda: disporre, a mente degli art. 75 c.p.p. e 306 c.p.c. la estinzione del processo, per essere state le questioni sottoposte al giudice già decise con sentenza nel procedimento penale.

- comunque nel merito: dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata e non provata e dunque respingere la domanda giudiziale proposta da Nova Ponteggi s.r.l, in persona del legale rappresentante pro- tempore, con atto di citazione in data 14.05-1°.06.2012, mandando conseguentemente assolta la convenuta Gnecco Alessandra, già assolta per la medesima questione nel giudizio penale definito con la sentenza n° 1344/2015, da ogni e qualsiasi contraria pretesa, con ogni conseguenziale pronuncia. Con ordine al competente Conservatore RR.II. di annotare la cancellazione della trascrizione, se avvenuta, dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.

Con vittoria di spese e competenze”.

La convenuta Lina Bennati:



"Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e/o difesa respinta e disattesa, contestata ogni eventuale nuova domanda in relazione alla quale si dichiara di non accettare il contraddittorio, reiterate le istanze istruttorie dedotte in giudizio e non ammesse dal Giudice:

- in via pregiudiziale o preliminare: disporre, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del presente giudizio per pregiudizialità - dipendenza, in attesa della definizione della procedura arbitrale pendente inter partes per l'accertamento della pretesa creditoria vantata da Nova Ponteggi s.r.l. nei confronti di Milioni Claudio, pretesa dallo stesso recisamente contestata sia nell'an che nel quantum, con ogni conseguenziale pronuncia;

- attesa la costituzione di parte civile in data 08/04/2014 nella vertenza penale n° 1334/2014 prodotta e/o producenda in atti e che è stata pubblicata ad aprile 2015 la sentenza n° 1344/2015 anch'essa producenda: disporre, a mente degli art. 75 c.p.p. e 306 c.p.c. la estinzione del processo, per essere state le questioni sottoposte al giudice già decise con sentenza nel procedimento penale.

- comunque nel merito: dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata e non provata e dunque respingere la domanda giudiziale proposta da Nova Ponteggi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro- tempore, con atto di citazione in data 14.05-1°.06.2012, mandando conseguentemente assolta la convenuta Bennati Lina, da ogni e qualsiasi contraria pretesa, con ogni conseguenziale pronuncia.

Con vittoria di spese e competenze".

### **Motivi in fatto e diritto della decisione**

Con atto di citazione del maggio 2012 la Nova Ponteggi Srl (da ora Nova Ponteggi), ha premesso di vantare un credito nei confronti di Milloni Claudio, socio e già membro del Consiglio di Amministrazione della società, per una somma pari ad euro 450.000,00, di cui euro 370.000 per somme indebitamente trattenute, per l'accertamento del quale è pendente un giudizio arbitrale ed un procedimento penale conseguente a denuncia querela presentata dall'esponente società e con riguardo al quale è stato concesso un sequestro conservativo per la somma di euro 250.000,00



eseguito sulla quota sociale di proprietà del Milloni. La società ha chiesto l'accertamento della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona dell'atto di compravendita intervenuto in data 21.7.2006 relativo all'acquisto di un immobile di pregio apparentemente interamente di proprietà della moglie del Milloni, Gnecco Alessandra, ma in realtà acquistato pro indiviso dai coniugi e la revocatoria dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale del bene acquistato nel luglio 2006, atto sottoscritto in data 10.2.2011, dopo l'insorgere del contenzioso con la società. L'attrice ha poi formulato domanda di ripetizione di indebito nei confronti di Gnecco Alessandra per la somma di euro 32.600 portata da assegni intestati alla convenuta ma riferiti a denari di proprietà della Nova Ponteggi e mai riversati nelle casse sociali e nei confronti di Bennati Lina, madre del Milloni, per la somma di euro 8.000,00 portati da altro assegno. La citazione è stata notificata anche alle eredi di Silvio Gotuzzo, venditore dell'immobile oggetto della compravendita del 21 luglio 2006.

Si è costituito Milloni Claudio in via preliminare eccependo l'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 24 dello statuto di Nova Ponteggi Srl e in subordine chiedendo la sospensione del processo in attesa della definizione della controversia sottoposta ad arbitrato e nel merito contestando la domanda di simulazione per avere la signora Gnecco tratto i fondi necessari per l'acquisto da vendite di beni immobili in sua esclusiva proprietà e la domanda di revocatoria per carenza di legittimazione passiva per non essere il bene mai divenuto di proprietà dell'esponente e comunque per insussistenza dei presupposti.

Si è costituita Gnecco Alessandra in via pregiudiziale chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda per la presenza di clausola arbitrale e sospendere il giudizio per pregiudizialità dell'accertamento del credito vantato dalla società e comunque contestando l'esistenza dei presupposti delle azioni di simulazione e revocatoria e qualificando le somme di cui agli assegni oggetto dell'azione di ripetizione quali emolumenti versati al marito o denaro consegnato "in nero" alla società.



La difesa Bennati nella sua comparsa non ha contestato di aver incassato l'assegno ma ha affermato di essere certa di avere riconsegnato i denari alla società che li ha richiesti solo dopo oltre cinque anni e comunque ha rilevato come della questione sia investito il collegio arbitrale avendo l'attrice imputato le somme tra quelle oggetto di appropriazione da parte del Milloni. Ha concluso chiedendo in via pregiudiziale l'applicazione della clausola arbitrale, la sospensione ai sensi dell'art. 295 cpc della causa e comunque la reiezione nel merito.

Con sentenza definitiva pronunciata ai sensi dell'art. 281sexies cpc la scrivente ha dichiarato la carenza di interesse al giudizio in capo alle eredi di Gotuzzo Silvio e disposta, la separazione dei giudizi, ha concluso l'istruttoria sulle domande formulate da Nova Ponteggi nei confronti di Milloni, Gnecco e Bennati, istruttoria di natura documentale.

In udienza 18 giugno 2014 la difesa Gnecco, atteso l'atto di costituzione di parte civile depositato nel procedimento penale a carico di Milloni e Gnecco per i reati di appropriazione indebita, ha chiesto la sospensione del processo; alla successiva udienza del 30.9.2014 la difesa Nova Ponteggi ha depositato dichiarazione 24.9.2014 di revoca della costituzione di parte civile nei confronti di Gnecco Alessandra. Depositati i verbali del procedimento penale conclusosi con la pronuncia depositata in data 23.3.2015, le parti hanno precisato in udienza 14 luglio 2015 e all'esito del deposito di memorie difensive finali, la causa è stata assunta in decisione.

Deve preliminarmente darsi atto che le difese dei convenuti hanno rinunciato all'eccezione di improponibilità o improcedibilità della domanda per la presenza della clausola arbitrale. Come già argomentato a verbale 29 gennaio 2013, le domande formulate da parte attrice non attengono a rapporti ai quali la clausola compromissoria fa riferimento. La clausola è stata già azionata da Milloni per l'accertamento di asseriti crediti nei confronti della società e l'odierna attrice, pur avendo contestato la validità della clausola, ha formulato domanda riconvenzionale relativa tra le altre voci alla richiesta di euro 370.000,00 asseritamente appresi dal Milloni ma di proprietà della società.





L'istanza di sospensione del presente giudizio, formulata da tutti i convenuti, deve essere analizzata con riferimento alle diverse domande.

La simulazione relativa e la correlata azione revocatoria non hanno un rapporto pregiudiziale rispetto alla pendente procedura di accertamento del credito. Come già ricordato a verbale 29 gennaio 2013, per quanto attiene alla domanda revocatoria, la giurisprudenza consolidata ritiene insussistente il nesso logico giuridico necessario per la relativa pronuncia tra la revocatoria e la causa afferente il credito posto a fondamento dell'azione, così ex plurimis C.Cass. n. 1893 del 9.2.2012. Per quanto riguarda l'azione di simulazione, l'ordinamento riconosce la legittimazione ad agire a tutti i soggetti titolari di uno specifico interesse ad agire fondato sul pregiudizio, attuale o potenziale, loro causato dall'accordo simulatorio (vedi C.Cass. 13.2.2002, n. 2085), affinché ne venga accertata l'esistenza e venga dichiarata l'inefficacia del contratto simulato. Sotto quest'ultimo profilo, l'interesse in termini potenziali esiste, costituendo oggetto di accertamento in sede arbitrale ed essendo già stato ritenuto esistente, se pure all'esito di un giudizio in termini di *fumus boni iuris*, in sede cautelare, con la concessione in data 25.6.2011 di un sequestro conservativo a favore della società fino alla concorrenza di euro 250.000 – doc. 10 fascicolo Nova Ponteggi-.

Sulla simulazione relativa per interposizione fittizia parziale.

In tesi dell'attrice l'immobile sito in via Gibilrossa 22, oggetto dell'atto di compravendita del 21 luglio 2006, sarebbe in realtà stato acquistato in comproprietà dai coniugi Millone-Gnecco e non in via esclusiva dalla moglie. La prova dell'accordo simulatorio si evincerebbe dalle somme impiegate per l'acquisto, di proprietà di entrambi i coniugi, come reso evidente dalla provenienza del denaro necessario per l'acquisto da un conto corrente cointestato e da un mutuo contratto da entrambi i coniugi. L'intento simulatorio si individuerebbe nella volontà di non far entrare il bene nella garanzia nei confronti di eventuali debitori del Milloni. Deve preliminarmente precisarsi che la vicenda che ha portato prima alla estromissione del Milloni dalla società, con decisione del 29



febbraio 2009 e poi alla denuncia penale ed all'arbitrato, ha le sue origini in fatti del 2006 o immediatamente successivi, Da un esame delle dichiarazioni rese dagli stessi imputati Gnecco e Milloni nel processo penale concluso con la pronuncia di condanna del primo per appropriazione indebita per euro 35.000 (in quanto dallo stesso riconosciuta) ed all'assoluzione della Gnecco emerge una situazione di mancanza di correttezza contabile all'interno della Nova Ponteggi di notevole gravità. In sostanza, il socio amministratore Milloni avrebbe goduto di un reddito dichiarato pari a circa 1300/1400 euro al mese, per un ammontare annuale addirittura in linea con quello dei dipendenti, mentre in realtà la società avrebbe ricavato notevoli somme di denaro non contabilizzate distribuite ai soci in contanti e realizzate attraverso la consegna da parte delle ditte di assegni intestati a parenti dei soci e da questi monetizzati e poi trattenuti a titolo di emolumento (così ha dichiarato Gnecco Alessandra in sede penale) o poi consegnati alla De Palo, socio amministratore che si occupava della contabilità, secondo la ricostruzione del Milloni – vedi trascrizione verbale 3.11.2014 procedimento penale n. 3947/2009 RGNR-. La vicenda delle appropriazioni imputate al Milloni inizia con il 2006 e nasce dalle difficoltà che lo stesso avrebbe avuto con la ristrutturazione della villa di via Gibilrossa che lo avrebbe portato, nella sua tesi difensiva ad appropriarsi di 35.000 euro e in tesi della società di oltre 300.000 euro. Certamente l'esistenza di un sistema di pagamenti in nero, attraverso assegni intestati a parenti e da questi monetizzati, suggerivano di evitare l'intestazione di beni immobili al Milloni. I coniugi erano infatti in regime di separazione dei beni, con ciò evidenziando una già pregressa attenzione al profilo della proprietà di beni idonei a fornire una facile e aggredibile garanzia per i creditori. E' stato accertato in causa e non contestato che la sig. Gnecco svolga attività di lavoratore dipendente e goda di redditi limitati, pari a circa 1300/1400 euro al mese. L'immobile oggetto di compravendita è stato acquistato per una somma dichiarata in atto pari ad euro 880.000 – doc. 7 Milloni e 11 Nova Ponteggi-. La difesa Gnecco ha dimostrato di aver venduto due immobili, un appartamento ed un box di proprietà della parte in epoca prossima all'atto e precisamente il 18.7.2006 il primo e il 13.3.2006 il secondo – doc. 9 e 10 Milloni-, per complessivi euro 440.000. Esattamente la metà



della somma necessaria. Il pagamento dell'immobile di via Gibilrossa 22 è avvenuto per euro 581.200 con denaro proveniente dal conto corrente cointestato ai coniugi Gnecco-Milloni e per il residuo 298.800 a seguito di mutuo pacificamente cointestato ad entrambi i coniugi – doc. 12 Nova Ponteggi-. L'immobile è stato poi oggetto di rilevanti lavori di ristrutturazione: senza necessità di accedere ad una CTU come richiesto dall'attrice, è sufficiente far riferimento al doc. 13 di parte attrice, documento indirizzato alla ASL 3 ed alla Direzione Provinciale del Lavoro nel quale la proprietaria Alessandra Gnecco dichiara, nel settembre del 2006, di aver appaltato lavori per opere interne per complessivi euro 189.492,90 oltre IVA e, per opere esterne, euro 52.437,00 oltre IVA. Un totale dichiarato dalla stessa parte convenuta pari ad oltre 240.000,00 euro. Somma rilevantissima, certamente non coperta dai proventi dell'altra vendita effettuata dalla signora per euro 65.000,00, in data comunque ben successiva (marzo 2009). Per dichiarazione dello stesso Milloni, inoltre, questi avrebbe ottenuto un successivo mutuo di 50.000 nel settembre 2006 per far fronte ai lavori di ristrutturazione. Occorre precisare che i convenuti Milloni e Gnecco non hanno neppure dimostrato che i denari delle vendite effettuate nel 2006 siano confluiti nel conto corrente e dunque non può escludersi che una parte sia stata impiegata per la onerosa ristrutturazione. L'accordo simulatorio emerge dalla volontà di far apparire quale unico proprietario la sig. Gnecco al fine, così evidenziandosi la causa della simulazione, di escludere il cespite dalla garanzia per i creditori del marito. L'esclusione dalla garanzia patrimoniale appariva opportuna atteso il ruolo del Milloni e, occorre rilevarlo, ancor più attese le modalità operative della società come emerse dal processo penale. Certamente la volontà era quella di evitare che gli eventuali creditori dell'imprenditore potessero soddisfarsi su un bene che, nell'intento dei coniugi, doveva essere salvaguardato nell'interesse della famiglia. Ma i denari necessari per l'acquisto provenivano anche dall'altro coniuge. In assenza di difese indicanti un prestito dal marito alla moglie, mentre priva di prova è rimasto l'assunto, per altro meramente allegato, dell'aiuto economico intervenuto da parte del suocero della Gnecco, deve concludersi per la presenza di una simulazione relativa nella forma di una intestazione fittizia, solo parziale, nella misura del 50% del bene.



Sulla revocatoria del fondo patrimoniale

In merito alla legittimazione passiva di parte attrice, questa esiste sia con riferimento al Milloni, attesa la pronuncia di simulazione relativa dell'atto di compravendita dell'immobile di via Gibilrossa 22, sia con riguardo alla convenuta Gnecco. Con riferimento a quest'ultima la società ha allegato un credito derivante dalla riscossione di assegni corrisposti da imprenditori a pagamento di prestazioni rese dalla Nova Ponteggi, intestati alla signora in assenza di una causa giustificativa dell'attribuzione e mancando la prova della sola allegata restituzione. In merito alla esistenza di un credito, che ai fini della revocatoria, come già sopra ricordato, ben può essere contestato ed in fase di accertamento, le parti hanno discusso in merito alla rilevanza della costituzione di parte civile della società nel procedimento penale a carico dei coniugi Milloni-Gnecco. La difesa di parte attrice ha ricordato il contenuto della decisione delle Sezioni Unite, ordinanza 05-04-2013 n. 8353, nella quale è stato chiarito che "il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 cod. proc. pen., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 cod. proc. civ., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati. Ne consegue che detta estinzione è rilevabile anche d'ufficio ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale". Nel caso di specie, la costituzione di parte civile, effettuata in udienza 8.4.2014, è stata revocata con dichiarazione depositata in data 23 settembre 2014 e notificata alla difesa Gnecco via PEC. La revoca deve considerarsi valida. Se il criterio per valutare il rapporto tra l'azione promossa in sede civile e quella proposta con la costituzione nel processo penale è la litispendenza, in questo momento non esiste più nel giudizio penale una azione civile avente il medesimo contenuto di quello oggetto del presente processo.



In merito ai presupposti dell'azione di cui all'art. 2901 cc, può costituire oggetto di richiamo la pronuncia della Corte di Cassazione n. 966 del 2007 che individua le condizioni necessarie per l'accoglimento dell'azione e precisamente:

- l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente (esistenza di un credito);
- l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo (atto di disposizione/pericolo di danno);
- la ricorrenza in capo al debitore, ed in capo al terzo per gli atti a titolo oneroso, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (c.d. scientia damni e consilium fraudis).

In ordine alla nozione di credito, in apertura di motivazione si è ricordata la nozione enucleata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con interpretazione estensiva, vi ricomprende “le legittime ragioni od aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione”; sul pericolo di danno la Corte afferma che “non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo”. È, perciò, idonea a pregiudicare le ragioni del creditore anche una variazione semplicemente qualitativa del patrimonio del debitore, che può realizzarsi con la sostituzione di un bene con altro più difficilmente aggredibile in sede esecutiva. Da un punto di vista dell'onere probatorio la Corte rileva che spetta al convenuto in revocatoria eccepire l'insussistenza di tale rischio.

Per ciò che concerne l'elemento soggettivo, la Cassazione nella pronuncia ricordata precisa: “Quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la



consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore (e in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo)”. La prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo ben può essere fornita, “trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni”. Nel caso in esame il fondo patrimoniale è stato costituito in data 10.2.2011, dunque in epoca successiva all’inizio del procedimento arbitrale che ha visto, alla domanda del Milloni, opposta una riconvenzionale della società per 370.000 per sole asserite appropriazioni. L’immobile di via Gibilrossa 22 risulta essere l’unico bene in capo ai coniugi e comunque nessuno dei due convenuti ha allegato la presenza di altri beni idonei a fornire adeguata garanzia alle pretese della società. Trattandosi di atto a titolo gratuito, deve ritenersi presente la consapevolezza in capo al Milloni della lesione alla garanzia del creditore Nova Ponteggi realizzata con il vincolo del fondo patrimoniale sul bene. Eguale consapevolezza deve ritenersi anche in capo alla moglie posto che, nella domanda di credito per asserite appropriazioni di somme da parte del socio ex amministratore, risultano compresi anche gli importi oggetto di pagamento a favore della sig. Gnecco Alessandra.

Anche la domanda di revocatoria deve quindi essere accolta.

Sulla posizione delle convenute Alessandra Gnecco e Lina Bennati.

In sede arbitrale è stata formulata, tra le altre, domanda riconvenzionale nei confronti del Milloni affermando la società che il socio ed ex amministratore sarebbe debitore di euro 370.000 per somme spettanti alla Nova Ponteggi ed indebitamente trattenute dallo stesso, il quale avrebbe omesso il versamento nelle casse sociali dei denari consegnati a sue mani dai clienti della società per lavori da quest’ultima eseguiti. Nell’ammontare complessivo le convenute hanno affermato essere ricomprese anche le somme oggetto dell’azione di ripetizione di indebito. L’attrice non lo ha contestato, affermando che nei confronti della società la responsabilità per le somme a lei spettanti e trattenute dal Milloni configurerebbe nei confronti di tutti i convenuti una responsabilità in solido,



posto che l'intestazione degli assegni alla moglie ed alla madre avrebbero costituito solo un mezzo tramite il quale l'ex amministratore si sarebbe appropriato del denaro. Ne segue l'insussistenza di motivi ostativi all'esame delle domande. Occorre chiarire come l'indagine penale non abbia esaurito l'esame di tutte le condotte contestate al Milloni, posto che, come si legge nella sentenza, alcuni comportamenti, tra i quali quelli per i quali è intervenuta pronuncia di prescrizione, costituiscono illeciti di natura meramente civilistica e solo in quella sede potranno essere oggetto di giudizio. Egualmente, il giudice penale ha rilevato la mancanza di prova in merito all'elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita delle somme in capo alla sig. Gnecco. Da qui la pronuncia di assoluzione. Per quanto attiene però la pronuncia civilistica, la mancata conoscenza in capo alla signora dell'illiceità delle somme, spettanti alla società e non al marito, non fa venire meno l'obbligo di restituzione. Deve osservarsi che in causa la convenuta non ha allegato il suo diritto a trattenere le somme in quanto emolumenti del marito né ha allegato in generale una causa fondante il suo diritto alla ritenzione delle stesse.

Egualmente la difesa Bennati ha riconosciuto di aver riscosso le somme di cui all'assegno da 8000 euro firmato dal sig. D'Arrigo e, pur avendo allegato la restituzione del contante alla società, non ha fornito prova dell'assunto.

Ne segue che le domande di ripetizione dell'indebitato nei confronti della sig. Lina Bennati per euro 8.000 e della sig. Alessandra Gnecco per euro 32.500,00 devono essere accolte. Gli interessi, nella misura legale non trattandosi di rapporti tra imprenditori, decorrono dalla notifica dell'atto di citazione.

All'accoglimento delle domande segue la condanna alle spese di lite. In merito alla richiesta compensazione formulata in via di subordine dalla difesa Bennati, deve rilevarsi che, se ben può comprendersi che la signora abbia assentito all'intestazione per aiutare il figlio, questo fatto non può fondare una pronuncia di compensazione, ben potendo, comunque, la parte provvedere al



pagamento della somma alla società, in assenza di prova circa l'avvenuto versamento nelle casse sociali. In merito al parametro per la liquidazione, poiché Nova Ponteggi ha promosso azione di revocatoria occorre far riferimento all'ammontare del credito allegato; tuttavia, non può non trovare considerazione lo stato attuale dell'accertamento, che vede la sospensione del giudizio di arbitrato ed una costituzione di parte civile nel processo penale conclusosi in primo grado con la condanna del Milloni per appropriazione indebita di euro 35.000 e con la pronuncia di provvisoria in misura identica, somma già corrisposta dal convenuto; questa situazione deve essere considerata con l'applicazione della massima riduzione del parametro riferito allo scaglione corrispondente alla misura del credito allegato dall'attrice. Quanto alla signora Bennati, è stata convenuta con il solo riferimento all'azione di ripetizione per euro 8.000 e la sua condanna alle spese deve essere liquidata con riguardo allo scaglione corrispondente, anche in questo caso con l'applicazione della massima riduzione stante la minima parte delle difese dedicata alla posizione di questa convenuta.

### **PQM**

Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott.ssa Lorenza Calcagno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:

respinta l'istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc e ritenuta ammissibile l'azione nei confronti di Alessandra Gnecco per intervenuta revoca della costituzione di parte civile, accoglie la domanda di simulazione relativa dell'atto di compravendita a rogito Notaio Maria Paola Cola sottoscritto in data 21 luglio 2006, Rep. 10965, stipulato tra Silvio GOTUZZO ed Alessandra GNECCO e trascritto a Genova il 25 luglio 2006 ai n. Registro generale 38390 e Registro particolare 23084, e per l'effetto dichiara che Claudio MILLONI e Alessandra GNECCO sono comproprietari pro indiviso, in ragione della metà per ciascuno, dell'immobile oggetto dell'atto di compravendita 21 luglio 2006;

accoglie la domanda di revocatoria formulata ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. e per l'effetto dichiara inefficace ed inopponibile all'attrice Nova Ponteggi s.r.l. l'atto a rogito Notaio Alessandro Corsi in





data 10 febbraio 2011, Repertorio 31854, trascritto a Genova il 17 febbraio 2011 ai numeri Registro Generale 5435 e Registro particolare 3624, avente ad oggetto la costituzione di fondo patrimoniale dei seguenti immobili: in Comune di Genova casa da terra a tetto distinta con il civico n. 22 di Via Gibilrossa (già Via Giuseppe Sirtori e prima ancora Viale Croce), posta su tre piani (piano sotterraneo, piano terreno e piano primo), composta da abitazione della consistenza catastale di 14 vani, compreso circostante giardino strettamente pertinenziale e locale autorimessa al pianoterreno, della consistenza catastale di 47 metri quadrati;

accoglie la domanda di ripetizione di indebito formulata nei confronti delle convenute e per l'effetto dichiara tenuta e condanna Alessandra Gnecco a pagare a Nova Ponteggi Srl la somma di euro 32.500,00 oltre accessori come da motivazione e dichiara tenuta e condanna Bennati Lina a pagare a Nova Ponteggi Srl la somma di euro 8.000,00 oltre accessori come da motivazione;

dichiara tenuti e condanna Claudio Milloni e Alessandra Gnecco, tra loro in solido, a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 12.678,00 per compensi professionali, euro 1.262,33 per esborsi, spese generali, IVA e CpA di legge;

dichiara tenuta e condanna Lina Bennati a pagare a parte attrice le spese del giudizio, liquidate in euro 2.738,00 per onorari di professionista, spese generali, IVA e CpA di legge.

Genova, 29 febbraio 2016

Il Giudice

Dott.ssa Lorenza Calcagno

